

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

In breve

DIPENDENTI PUBBLICI
L'uso privato del fax è abuso d'ufficio



Abuso d'ufficio al poliziotto che usa il fax dell'ospedale dove è in servizio per l'invio di documenti su pratiche dell'agenzia infortunistica del suocero. La Cassazione esclude il peccato, tuttavia la condotta ha rilevanza penale, quella dell'abuso d'ufficio. Mentre il peccato consiste nell'appropriazione indebita di beni o danaro di cui il responsabile ha la disponibilità per ragioni d'ufficio, nell'abuso basta che si agisca utilizzando mezzi di una funzione pubblica per scopi diversi da quelli prestabiliti.

Corte di cassazione, Sesta sezione penale sentenza 30 maggio 2016 n. 22800

PROCEDURA

Nuovo reato, serve un nuovo processo

Qualora la ricalificazione del fatto reato - che comporti una pena massima pari a cinque anni e per la quale sarebbe stata necessaria la celebrazione dell'udienza preliminare, in concreto non tenuta - avvenga nel giudizio di Cassazione, va annullata la sentenza di merito e rimessi gli atti al pm per lo svolgimento di un nuovo processo di primo grado.

Corte di cassazione, Sesta sezione penale, sentenza 30 maggio 2016 n. 22813

Corte costituzionale. In caso di impugnazione dilatoria o pretestuosa

Promosso il raddoppio del contributo unificato

Non c'è disparità tra cancellazione e appello improcedibile

Giovanni Ne

MILANO
Passività il contributo unificato un'impugnazione o improrogabile Corte costituzionale, con la sentenza 120, depositata ieri e scritta da Aldo Carosi, ha infatti giudicato in parte inammissibili e in parte infondate le questioni sollevate dalla Corte d'appello di Firenze.

In particolare, quest'ultima sosteneva che la norma, applicabile anche quando l'appello è

dichiarato improcedibile sulla base dell'articolo 348, comma 2 del Codice di procedura civile per mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successiva di cui gli è stata data comunicazione e l'impugnazione è improcedibile, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, rispetto all'ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo con conseguente estinzione del processo (articoli 181 e 309 del Codice di procedura).

Per la Consulta però le situazioni messe a confronto non sono omogenee e non si possono pertanto paragonare, nonostante il dato comune della mancata comparizione. Anzi tutto, sottolinea la sentenza, va sottolineato come il regime del raddoppio del contributo unificato accomuna tutti i casi di esito negativo dell'appello, essen-

do previsto per le ipotesi del ritegno integrale o della decorrenza o sfasamento delle azioni all'appellante. In questa categoria rientra l'improcedibilità dell'appello - con la conseguenza che la funzione deterrente riconosciuta alla norma censurata non avrebbe modo di esprimersi.

Inoltre, come ricordato dalla Cassazione, la norma censurata risponde all'opportunità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose. Una ratio che invece non si può individuare nella fattispecie dell'articolo 181, che prescinde dalla utilizzazione impropria dell'impugnazione, «ma riguarda soltanto l'omologa condotta omissiva delle parti - alla luce dell'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mancata presenza alla prima udienza ed alla successiva dell'appellan-

te è imputabile al soggetto che determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo (anche l'improcedibilità dell'appello) - con la conseguenza che la funzione deterrente riconosciuta alla norma censurata non avrebbe modo di esprimersi».

Se, sempre in base alla giurisprudenza della Cassazione, poi il raddoppio del contributo unificato è previsto per il rimborso dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o dell'inutile erogazione delle limitate risorse a sua disposizione, va sottolineato come questo dispendio di energie processuali non caratterizza gli articoli 181 e 309. Si tratta infatti di fattispecie nelle quali le parti coinvolte dimostrano, spesso di comune accordo, il loro disinteresse alla prosecuzione del giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cassazione. Quando c'è inerzia degli amministratori

Srl, con un terzo del capitale si può chiedere l'assemblea

Angelo Busani

Il socio di Srl, che sia titolare di almeno un terzo del capitale sociale, ha il potere di domandare la convocazione dell'assemblea dei soci, in caso di inerzia dell'organo amministrativo.

È quanto deciso dalla Cassazione, per la prima volta interessata da questa tematica, con la sentenza n. 10821 del 25 maggio 2016, dopo che, dell'argomento si erano occupate diverse corti di merito (Corte d'appello Lecce 23 giugno 2005, Tribunale Bologna 21 ottobre 2004, Tribunale Roma 30 novembre 2004, Tribunale Milano, 13 gennaio 2005 e 18 gennaio 2007, Tribunale Agrigento 29 dicembre 2005, Tribunale Trani 6 marzo 2007, Tribunale Novara, 21 aprile 2009 e Tribunale Napoli, 13 luglio 2011) peraltro non menzionate nella sentenza della Cassazione.

Il problema affrontato dalla Suprema Corte è assai frequente nella prassi professionale poiché sono parecchi i casi in cui vi è la necessità o il desiderio dei soci (o di taluno di essi) di svolgere un'assemblea e di non avere (o di non poter avere) la collaborazione degli amministratori per la confezione e la spedizione dell'avviso di convocazione.

La materia della convocazione dell'assemblea da parte di una minoranza di soci è disciplinata dal Codice civile nell'ambito delle norme dedicate alla Spa (mentre nulla il codice dice sulla convocazione dell'assemblea dei soci di Srl): l'articolo 2367 sancisce infatti che gli amministratori di spa «devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventiseimo del capitale sociale» nelle

società quotate e «il decimo del capitale sociale» nelle società diverse da quelle quotate (fermo restando che lo statuto può abbassare, ma non alzare, le predette aliquote di capitale occorrenti per richiedere la convocazione).

Nel campo della Srl occorre dunque capire se il silenzio del legislatore induca a negare la possibilità per i soci di Srl di richiedere la convocazione dell'assemblea oppure se tale silenzio autorizzi per i soci di Srl un'interpretazione analogica del dettato dell'articolo 2367 del Codice civile in tema di potere di convocazione dell'assemblea dei soci di spa; oppure ancora se dai principi generali sui quali si fonda la disciplina codicistica della Srl sia estraibile un'applicazione particolare per la convocazione dell'assemblea della Srl.

È quest'ultima la tesi dunque

accolta dalla Cassazione nella sentenza n. 10821/2016, la quale fonda la sua decisione osservando che l'articolo 2479 del Codice civile consente ai soci titolari di «almeno un terzo» del capitale sociale di avocare all'assemblea dei soci stessi la decisione su tematiche che, in assenza di questa avocazione da parte dei soci, sarebbero di competenza dell'organo amministrativo. Allora, se è vero che il terzo dei soci può pretendere di decidere su determinate materie proprie della gestione della società, deve essere anche vero - secondo la Cassazione - che un terzo dei soci può richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci.

Quanto alla non estensibilità alla Srl del disposto dell'articolo 2367 del Codice civile, in tema di convocazione dell'assemblea di spa da parte dei soci, la Cassazione osserva che la riforma del 2003 ha differenziato fortemente la disciplina delle Srl da quella delle spa e che l'autonomia e la potenziale onnicomprensività della normativa sulla Srl induce dunque a escludere l'estensione analogica alla Srl del meccanismo procedurale di convocazione dell'assemblea previsto dall'articolo 2367 del Codice civile per l'assemblea della spa.

Infatti, secondo la Suprema Corte, l'obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la Srl come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; e ciò a differenza della disciplina della spa, tendenzialmente dettata per larghe compagnie di soci che non vengono in rilievo nella loro individualità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Privacy. La Rai non può avvalersi dei commercianti per avere i nominativi

No alla pubblicità dei dati di chi compra tv

Patrizia Maciocchi

ROMA

La trasmissione dei dati dei clienti che comprano televisori è in contrasto con la tutela della privacy. E il Garante può segnalare all'agenzia delle Entrate e alla Rai l'opportunità di porre fine all'iniziativa di procurarsi, tramite i rivenditori, i dati di chi acquista Tv. La Cassazione (sentenza 1140) avalla l'intervento dell'authority che aveva adottato un provvedimento non direttamente autoritativo né interdittivo ma persuasivo, per segnalare che, do-

po la soppressione del registro di carico e scarico di apparecchi e materiali radioelettrici (DI 357/1994) il sistema di raccolta messo in atto tramite i rivenditori, era privo di una «giustificazione» normativa e in contrasto con la tutela sulla privacy. Dello stesso avviso il Tribunale che aveva respinto i ricorsi dell'Agenzia e della Rai, chiamata in causa dal Garante, la prima come titolare e la seconda come responsabile dei trattamenti. Per i giudici di prima istanza la Rai non poteva agire come «longa manus» dell'ammini-

strazione finanziaria. L'Agenzia non aveva impedito un trasferimento al privato di poteri pubblici connessi all'accertamento della capacità contributiva finalizzato all'imposizione fiscale.

Di parere diverso era stata la Corte d'appello, secondo la quale la raccolta dei dati rientrava nell'ambito degli strumenti della lotta all'evasione fiscale per il pagamento del canone, che costituisce un vero e proprio tributo, all'agenzia delle Entrate. Un interesse pubblico che, anche dopo la soppressione del DI 357/1994, po-

teva essere perseguito con normative secondarie individuate in due Convenzioni stipulate tra l'agenzia delle Entrate e la Rai nel 1998 e '99. La Cassazione però smonta la tesi e accoglie sul punto il ricorso del Garante. Le Convenzioni, entrambe scadute nel 2000, non potevano costituire atti normativi, seppure secondari. Atti che non possono in alcun modo costituire una delega alla Rai dei compiti di raccolta diretta e trattamento dei dati personali relativi ai clienti dei commercianti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 ORE.com

QUOTIDIANO DEL DIRITTO
Rassegna di massime sul bene confiscato

Oggi rassegna di massime a cura di Plusplus 24 Diritto sulla tutela accordata al terzo titolare di credito ipotecario su bene confiscato

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Salone del Mobile Milano

In collaborazione con: Il Sole 24 ORE

FORUM DEL LEGNO ARREDO

MILANO, 7 GIUGNO 2016
Orario: 11.00-17.30
Sede Gruppo 24 ORE
Via Monte Rosa, 91

La filiera dell'arredo e del design italiano si affaccia da protagonista sui mercati internazionali. Cosa succede quando si spengono le luci del Salone del Mobile di Milano? Quali sono i mercati di maggior interesse per le aziende del settore?

TEMI

- FOCUS ITALIA. 2016, l'anno della ripresa. Il Bonus, le imprese, la fiducia
- FOCUS USA. Salire sulla locomotiva della crescita
- FOCUS CINA. Un Salone per la nuova frontiera
- FOCUS RUSSIA, IRAN E MEDIO ORIENTE. Come la geopolitica influenza i mercati

RELATORI

Giovanni Anzani Amministratore Delegato Poliform
Paola Barba Desk Cina - Ufficio Internazionalizzazione, Servizio Imprese, Direzione Marketing Intesa Sanpaolo
Andrea C. Bonomi Presidente Investindustrial
Alessandro Calligaris Presidente Gruppo Calligaris
Laura Cavestri Giornalista Il Sole 24 ORE
Nicola Coropulis Direttore Generale Poltrona Frau
Giovanni del Vecchio Amministratore Delegato Giorgetti
Alessandro D'Orta Responsabile Direzione Regionale Milano e Provincia Intesa Sanpaolo
Paolo Fantoni Vice Presidente Fantoni
Oscar Farinetti Ideatore e Fondatore Eataly
Claudio Feltrin Vice Presidente e Amministratore Delegato Arper

MAIN PARTNER

INTESA SANPAOLO

La partecipazione all'evento è su invito. Si prega di inviare la richiesta di iscrizione compilando la scheda online. L'organizzazione avrà cura di confermare tramite e-mail l'effettiva iscrizione. Per maggiori informazioni: www.eventi.ilssole24ore.com/forum-legno-arredo

SERVIZIO CLIENTI
Tel. 02 3030.0602
Fax 02 3022.3414
info@formazione.ilssole24ore.com

GRUPPO 24 ORE
Il Sole 24 ORE Eventi
Milano - Via Monte Rosa, 91
ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO ISO 9001:2008

Idee e Lifestyle del Sole 24 ORE

Il futuro dei giornali

Il Guardian, il Monde, Politico e come cambia in Europa il modo di fare e leggere i media tradizionali

Intervista a Matthieu Pigasse

IL. Le idee tornano di moda

Storia di copertina
Il futuro dei giornali
Che cosa succede nel mondo dell'editoria? I casi di Monde, Guardian e Politico Europe. E le idee di Matthieu Pigasse, il finanziere che crede e investe nei media europei.

Euro 2016
Come cambia il calcio
Tutto quello che c'è da sapere sugli Europei in Francia: il calendario, le maglie, gli stadi, gli schemi di Antonio Conte, i fuoriclasse, le sorprese e le partite trasmesse in 4k.

Fogliettone
Nostalgia dei reality show
Ora che le serie hanno raggiunto l'apice, e non si sa che cosa verrà dopo, ricordiamoci di come eravamo ai tempi della più grande rivoluzione tv degli ultimi 30 anni.

IL è in edicola con Il Sole 24 ORE

www.24ilmagazine.com

Il Sole 24 ORE
Il primo quotidiano digitale